



Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola

A.C. 3137

Dossier n° 492 - Schede di lettura
29 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3137
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Frassinetti
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	26 maggio 2021
assegnazione:	23 luglio 2021
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge prevede la realizzazione di un progetto che include **interventi di risanamento e restauro** - e, dunque, di tutela -, **nonché di valorizzazione**, del [santuario di San Francesco di Paola](#), sito in Paola (CS), in previsione della celebrazione del **primo centenario**, [nel 2021](#), della elevazione dell'antica chiesa a **Basilica**. A tal fine, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura.

La **relazione illustrativa** fa presente che nel santuario sono presenti, tra l'altro, numerosi affreschi del XV-XVI secolo, un chiostro conventuale risalente al XVII secolo e una tipografia conventuale, che versano in gravi condizioni di deperimento architettonico e artistico.

Il santuario è di **proprietà della provincia monastica di San Francesco di Paola, dell'Ordine dei Minimi**, ente ecclesiastico riconosciuto dal R.D. 5 gennaio 1933, n. 95.

Il [R.D. 55/1933](#) ha riconosciuto la personalità giuridica della Provincia di S. Francesco di Paola, dell'Ordine dei Minimi.

[Qui](#) la storia del Convento e della Chiesa sul sito dell'Archivio di Stato di Cosenza.

Cenni al quadro normativo

Preliminarmente, si ricorda che, in base all'art. 10, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)), sono **beni culturali** le **cose immobili** e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

In base all'art. 30 del medesimo Codice, lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, hanno l'**obbligo** di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Parimenti, i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la **conservazione**.

L'art. 32 stabilisce che il Ministero della cultura **può imporre al proprietario**, possessore o detentore a qualsiasi titolo **gli interventi necessari** per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

A sua volta, l'art. 9 dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono d'accordo con le rispettive autorità.

Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle **intese** concluse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con [L. 121/1985](#).

Al riguardo, da ultimo è intervenuto il [DPR 78/2005](#), recante esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le

attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), firmata il 26 gennaio 2005.

Per quanto qui più interessa, con riferimento ai **beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche**, il DPR dispone che:

- sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione: a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero, il Presidente della CEI e le persone da lui eventualmente delegate; a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi; a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano **civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa**, con i soggetti ecclesiastici sopra indicati secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali;
- ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi e relativi piani di spesa, invitano ad **appropriate riunioni** i corrispondenti organi ecclesiastici, per uno scambio reciproco di informazioni. Nelle medesime riunioni, gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere;
- l'**inventariazione** e la **catalogazione** dei beni culturali mobili e immobili costituiscono il **fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento**. A tal fine, la CEI collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla CEI e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati;
- i beni culturali mobili sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici;
- gli **interventi di conservazione** dei beni culturali sono eseguiti da **personale qualificato**. A tal fine, la CEI collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e sulle superfici architettoniche decorate;
- gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto sono programmati ed eseguiti previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della CEI o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa;
- il Ministero e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate **misure di sicurezza**, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono;
- fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti è assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative.

Contenuto

L'**articolo 1** prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale e architettonica del santuario di San Francesco di Paola, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, "in previsione" – *rectius*: "*in occasione*" – della **celebrazione del primo centenario** della Basilica, nel **2021**.

Al riguardo, si ricorda che, in base all'**art. 6** del **d.lgs. 42/2004**, la **valorizzazione** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Poichè – come si vedrà più avanti – il progetto contempla anche interventi di restauro, si valuti l'opportunità di fare riferimento, nell'articolo 1, nonché nel titolo, anche alla tutela – oltre che alla valorizzazione – del santuario.

Al riguardo, si ricorda, infatti che, in base all'**art. 3** del **d.lgs. 42/2004**, la **tutela** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

In base all'**articolo 2**, il progetto si articola, anzitutto, in:

- analisi dello stato di conservazione del santuario, rilievo degli stati di degrado e deterioramento degli **elementi strutturali e decorativi**, e conseguente **restauro**;
- interventi di **risanamento** e muratura degli **intonaci** interessati da fenomeni di infiltrazioni e di umidità da risalita nelle **sale limitrofe al chiostro** e all'**antica tipografia**;
- **restauro** delle **coperture** e dei **tetti**, dei **manufatti** e degli **affreschi** della Basilica, del chiostro e dei locali dell'antica tipografia;

Ulteriore parte del progetto è costituita da interventi di **restauro** di elementi architettonici e di manufatti afferenti a **edifici di culto** di cui siano storicamente attestati l'**appartenenza all'Ordine dei Minimi del santuario di San Francesco di Paola**, o un legame culturale, economico o sociale con lo stesso. Si tratta, dunque, di interventi non direttamente afferenti al santuario di San Francesco di Paola, sito a Paola.

Infine, il progetto prevede l'organizzazione di **eventi culturali, scientifici e mediatici** per la **celebrazione** del primo centenario della Basilica.

In base alla **relazione illustrativa** le celebrazioni della ricorrenza si svolgono **fra ottobre 2021 e ottobre 2022**.

Si valuti l'opportunità di un adeguamento del testo dell'art. 2, che qualifica come "obiettivi" del progetto i contenuti dello stesso.

L'**articolo 4** dispone che, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà della provincia monastica di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi, di **importo inferiore alla soglia** di rilevanza europea, il **soggetto attuatore** del progetto è il **santuario** di San Francesco di Paola.

Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 1 del [D.L. 76/2020](#) (L. 120/2020), come modificato dall'art. 51, co. 1, del [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021 – che ha derogato provvisoriamente a quanto previsto, in materia di appalti pubblici, dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici ([d.lgs. 50/2016](#)), al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 – fino al **30 giugno 2023** è previsto l'**affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, per i **lavori di importo inferiore a € 150.000** e per **servizi e forniture** (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) **di importo inferiore a € 139.000**, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. In caso di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000 e fino alle soglie di cui al citato art. 35 del d.lgs. 50/2016, e di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1 mln, si applica la **procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti.

Non è, invece, specificato il soggetto che sarà incaricato di attuare gli interventi sotto soglia su edifici di culto che abbiano (solo) un legame culturale, economico o sociale con l'Ordine dei Minimi del santuario di San Francesco di Paola, ovvero di organizzare gli eventi celebrativi, né a chi competa individuarlo.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.

In base a quanto risulta on line, tutte le attività culturali volte alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico e artistico con finalità sociali sono attualmente curate dalla [Fondazione San Francesco di Paola-Onlus](#), istituita nel 1996.

Per la realizzazione del progetto, l'**articolo 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **fondo** con una dotazione di **€ 150.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024**.

Alla copertura del relativo onere si provvede, in base all'**articolo 5**, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario sia perché si prevedono interventi volti alla tutela di beni culturali, sia perché si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei **beni culturali**.

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la **tutela dei beni culturali** tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali** tra le materie di legislazione concorrente.

Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Nella [sentenza 9/2004](#) la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e

quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella [sentenza 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

In generale, nelle [sentenze 478/2002](#) e [307/2004](#) – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze [276 del 1991](#), [348 del 1990](#), [562](#) e [829](#) del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307/2004) – la Corte ha affermato che lo **sviluppo della cultura**, nonché, per quanto qui interessa, la **tutela dei beni culturali**, corrispondono a **finalità di interesse generale**, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.